



{ SENZA FILTRO

Rubrica impertinente di **PENSIERI IRRIVERENTI**

CASSA EDILE: Un'utilità relativa e quei fastidiosi comportamenti a dubbio di legittimità

Sarà capitato anche a voi, soprattutto se gestite aziende edili, di venire contattati dal vostro cliente con l'affermazione "Buongiorno, ho in cantiere l'ispettore della Cassa edile che mi chiede una serie di documenti, cosa devo fare?" La risposta immediata, presi magari alla sprovvista, può essere "Mi dica quali documenti ha bisogno che glieli preparo". Dopo aver posato il telefono però ci assale un dubbio. Ispettore della Cassa edile. Chi è costui?

Dalle reminiscenze scolastiche non ci sembra che gli ispettori della Cassa edile abbiano reali funzioni ispettive. Ci sovviene comunque l'art. 6 del Decreto legislativo n. 124/2004 recante Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, il quale recita testualmente: "Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'Inps, dell'Inail, dell'Enpals e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell'eser-

cizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria". Che magari la Cassa edile rientri tra gli altri per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria? E no, direbbe il buon consulente del lavoro, in quanto le Casse edili sono "organismi" costituiti a **iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro** comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; **l'assistenza alle imprese finalizzata** all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento (art. 2, D.lgs n. 81/2008) e non gestiscono contributi obbligatori previsti per legge, ma solo contribuzione legata all'applicazione del Ccnl edile, in quanto la contribuzione obbligatoria è sempre versata all'Inps.

Dunque chi sono queste entità? Sono forse paragonabili all'ispettore dell'azienda alimentare fornitore (gdo) che in forza di un contratto **privato** - appalto di servizi o in questo caso il Ccnl - viene a verificare dal cliente da cui si rifornisce se le patatine che produce sono rispettose delle norme igieniche e di legge per la vendita. Al massimo, se ci sono delle irregolarità, il fornitore non comprenderà la partita prodotta; oppure se l'ispettore è troppo esigente, il cliente interromperà il ►



contratto di fornitura. Così funzionano i rapporti ordinari nel privato. E se qualcosa va storto nei rapporti privati ci si rivolge al giudice per verificare chi ha ragione.

Ma per la Cassa edile purtroppo non è così. Non solo gli ispettori imperversano nei cantieri chiedendo documenti che ricevono solo per mantenere i buoni rapporti tra *partners* contrattuali, ma quando si richiede un Durc (documento unico di regolarità contributiva) le cose si complicano perché molte Casse edili, scrivono pec del seguente tenore *“In riferimento alla richiesta di verifica di regolarità ID n. _____ del _____ con la presente si comunica che ad oggi non è possibile attestare la regolarità contributiva. Come previsto dall’articolo 4 del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, si invita a voler regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla notifica del presente messaggio di Posta Elettronica Certificata mediante: o risposta alle check list allegate o trasmissione della seguente documentazione riferita agli ultimi 6 mesi, entro 5 giorni dalla notifica del presente messaggio: - lista di documenti omissis. Si precisa che il termine di 5 giorni per la produzione della documentazione richiesta è finalizzato a consentire la verifica di regolarità nei tempi indicati dal Decreto interministeriale sopra citato.*

Si informa sin d’ora che decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 dell’articolo 4 del Decreto interministeriale del 30 gennaio 2015 la risultanza negativa della verifica sarà comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli eventuali importi a debito e delle cause di irregolarità.”

Ma come, non sono pubblici ufficiali, non rilasciano verbali a cui si può fare ricorso, come avviene per ogni normale attività pubblica e poi ti bloccano un documento amministrativo? In effetti dopo un primo smarrimento la normativa appare chiara perché il Durc attesta, con un’unica richiesta, la contestuale regolarità dei versamenti nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi (Inps e Inail) e, per i datori di lavoro del settore edile, nei confronti delle

Casse edili. L’attestazione di regolarità non viene concessa se anche uno solo dei tre enti dichiara l’irregolarità dell’impresa. Per “regolarità contributiva” si intende:

- 1) la correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- 2) la corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- 3) l’inesistenza di inadempimenti in atto.

Nei confronti della Cassa edile per “regolarità contributiva” si intende il **versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione e la dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale.**

Una regolarità quindi riferita esclusivamente ai versamenti dei contributi e degli accantonamenti dovuti per ciascun operaio, dichiarato alla cassa. E null’altro. Per tutto il resto c’è l’Ispettorato del lavoro o *mastercard* (come recita una pubblicità in voga).

Sono comportamenti che destano più di un sospetto sulla normale attività delle Casse edili perché potrebbero anche scontrarsi con richieste di danni o addirittura denunce penali, secondo i ben informati (un avvocato ci ha citato l’art. 347 del codice penale). Cause che talvolta accadono; cause che talvolta saremmo tentati di promuovere noi, vista la tracotanza ingiustificata di determinate prese di posizione delle “benemerite” Casse edili. Poi, il tempo è poco, le risorse ancora meno, il cliente non vuole rogne etc. etc. E si va avanti in modo inerziale, soffrendo l’ennesimo caso di malaburocrazia.

Ma occorre fare un passo indietro: abbiamo detto che la legge assegna alla Cassa edile il potere di rilascio del Durc o, che è lo stesso, quantomeno la possibilità di mettere un veto (ricordiamoci, solo per puntualizzare, che al possesso del Durc regolare sono legati parecchi e cospicui interessi aziendali). ➤



Ma ci chiediamo: è davvero legittimo tutto ciò? Se le Casse edili non sono enti pubblici, i loro funzionari men che meno, se esse hanno una origine privatistica e rispondono a scopi privatistici, sarà legittimo assegnare loro un compito così importante? È legittimo che gli affari di un'azienda, e informazioni anche riservate, siano messe a disposizione di soggetti privati (anzi nemmeno a disposizione, proprio esplicitamente pretesi, come abbiamo detto più sopra), portatori di interessi particolaristici, che ben potrebbero promuovere non già il bene comune, ma (legittimamente, peraltro: sono enti privati e promuovono ciò che gli pare ...) solo tali interessi? Non è mica fantascienza: le ditte che legittimamente non sono appartenenti al settore edilizia (e anche lì, spesso il settore risulta ipertroficamente gonfiato con attività non propriamente riportabili al concetto classico) a volte devono fare i salti mortali per "convincere" la Cassa edile, che come un vortice ingordo (a mo' di ciclone Dorian) vorrebbe inghiottire tutto ciò che in qualche modo gli passa a tiro.

Abbiamo altrove proposto, a più riprese, che le casse edili dovrebbero stare fuori dal sistema Durc. Le interrogassero, se proprio si vuole, gli enti pubblici preposti al controllo. Enti che sono sottoposti a ben precisi doveri verso il cittadino e non dipendono dall'ubbia di questo o quel funzionario. Senza contare che, sotto sotto, verso le Casse edili ed i Ccnl dell'edilizia si è fatta strada, non si sa con quale ragione reale, una sorta di *erga omnes* strisciante (subdolo, pertanto ancor più pernicioso ed immotivato), di cui sarebbe bene cominciare a discutere, insieme a tante altre cose relative al settore (la contribuzione virtuale, ad esempio). Le Casse edili sono, al più, degli enti bilaterali. Bene, pensate il giorno in cui a qualcuno venisse l'idea (lo diciamo piano e con timore, perché alle idee strampalate siamo purtroppo abituati) di affidare a *tutti* gli Enti bilaterali il compito di validare il Durc? Vi immaginate il disastro (perché già un po' con le sole Casse edili il disastro è sensibile ...)?

Ma, dirà qualcuno, le Casse edili hanno un ruolo importante, la contribuzione (anzi cambiamo termine, così non ci confondiamo con la VERA contribuzione) le QUOTE a loro versate in buona parte riguardano pezzi di retribuzione dei lavoratori (in particolare la gratifica natalizia e le ferie). Perfetto. Eppure, ci chiediamo, nel terzo millennio, con le potenzialità di comunicazione e di controllo, un siffatto sistema ha ancora motivo di esistere? Fosse anche un sistema di garanzia (di cui nutriamo forti dubbi) perché gli edili sì e (per citare categorie a caso) i metalmeccanici, i trasportatori o gli addetti alle pulizie no? Cos'ha di tanto particolare il mondo edile da dover subire una simile complicazione? Perché obiettivamente di complicazione si tratta: ogni mese si debbono effettuare calcoli astrusi e complessi (tanto che la gestione della busta paga in edilizia ha un costo sensibilmente maggiore rispetto a quella di altri settori – per le maggiori case di *software* il "modulo cassa edile" è un pezzo aggiuntivo, fossero automobili si direbbe un *optional*, ovviamente pagato a parte –) per accantonare un pezzettino di tali retribuzioni differite. Lo scopo? Forse i datori di lavoro edili sono più discoli degli altri? Fosse così, strano che a pensarlo sarebbero proprio le associazioni edili di categoria maggiormente rappresentative... Cosa c'è di bello, per un lavoratore edile, nel ricevere un pezzo di retribuzione da una parte e un pezzo dall'altra, due Certificazioni uniche (CU), un mare di carta inutile? O magari anche più di due CU, perché la Cassa edile non esiste, esistono tante Casse edili, organizzate più o meno su scala provinciale, con regole, moduli e prassi anche particolarmente differenti fra loro. Così se un lavoratore in un anno ha fatto quattro mesi a Genova, quattro a Milano e quattro a Bari avrà un *tourbillon* di prestazioni spezzettate che farebbero girare la testa a uno scafato consulente (al lavoratore girano altre cose). Dopo aver fatto l'Italia, facciamo gli italiani, ma le Casse edili no, sono rimaste organizzate un po' nello stile del primo '800 italiano, i tempi del Ducato di Parma e Pia- ➤





enza e del Principato di Lucca e Piombino. Sia sotto il profilo geografico-territoriale, sia sotto il profilo delle corporazioni, ci sembra che il sistema delle Casse edili guardi pesantemente, ad antistoricamente, al passato.

Dobbiamo però qui fronteggiare due obiezioni, di cui daremo subito conto.

La prima è che le Casse edili sono un sistema - quantomeno nelle intenzioni, perché sui fatti avvertiamo una certa distanza - che permette di monitorare un settore. Ma anche ammesso che questa obiezione abbia un senso, la domanda vera non sarebbe se le Casse edili fanno qualcosa di utile in merito, ma se esse sono lo strumento più adatto. Senza voler fare paragoni irriverenti, anche i gruppi di vicinato o le ronde di vigilanza messe in piedi da privati cittadini partono da una buona intenzione (il presidio del territorio), senonché molto spesso i risultati (esattamente come per le casse edili) oscillano fra i due poli dell'abuso e della sopraffazione oppure, all'opposto, della sostanziale inefficacia.

La seconda obiezione è che le Casse edili, soprattutto sul versante sicurezza e formazione, fanno un sacco di cose utili. E questa cosa non ci sentiamo certo di metterla in discussione (anche se qualche iniziativa tal-

volta appare più ad uso e consumo di "amici e conoscenti" che non realmente utile). Solo vorremmo fare notare che lo fanno con un meccanismo particolarmente oneroso e complicato (con tutti i soldi che costano ci verrebbe da dire: "vi piace vincere facile!"). Noi non desideriamo annullare le Casse edili. Vorremmo semplicemente rivoluzionarne il sistema (magari con UNA Cassa edile nazionale, con compiti più minimali); immaginarlo più semplice e moderno, meno costoso, più snello. E soprattutto, riportare la loro funzione a quelle di un qualsiasi altro Ente bilaterale, senza l'attribuzione di responsabilità pubbliche che le Casse edili, a nostro parere, hanno ampiamente dimostrato di non essere in grado di gestire con equilibrio (e che non dovrebbero essere legittimate a fare).

Quello che infatti più ci scoraggia è constatare come tali enti, che dovrebbero aiutare le imprese nella promozione di importanti scopi sociali e normativi, sono proprio coloro che, per la farraginosità del sistema in sé e per le prassi attivate, pongono in essere procedure e comunicazioni che fanno perdere tempo ed aumentano i costi delle imprese. Peggio della più scarsa pubblica amministrazione.